



PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E DONAZIONI CONSAPEVOLI

OBIETTIVI DEL CORSO

- **Illustrare quali rischi di natura civilistica e fiscale si celano dietro alle donazioni effettuate in maniera «impropria»**
- **Evidenziare la differenza esistente tra donazioni dirette, indirette e nulle**
- **Analizzare il significato di coacervo e la sua applicabilità nel fenomeno successorio**
- **Rappresentare i possibili impatti delle donazioni nella successione del donante e riconoscere il ruolo del «Patto di famiglia»**

AGENDA

- **Cosa si intende per donazione**
- **Donazioni dirette, indirette e nulle: quali differenze**
- **In quali casi le donazioni sono considerate anticipazioni dell'eredità e con quali effetti**
- **Quali donazioni rientrano nel perimetro dell'asse ereditario: casi pratici**
- **Impatto fiscale delle donazioni e coacervo: l'orientamento della Giurisprudenza**
- **Donazioni e Patto di famiglia a confronto**

Lo scenario: di cosa parliamo

La materia delle donazioni può presentare problemi di tipo fiscale (nei casi di elusione delle imposte di donazione) o di ordine civilistico e successorio (ad es. in caso di lesione della quota di riserva degli eredi del *de cuius**).



Le donazioni effettuate in modalità «impropria», ovvero in assenza della forma richiesta dalla Legge o lesive di diritti di terzi, che definiamo genericamente «inconsapevoli», possono dar vita a una serie di problematiche e disagi. Questi ultimi incidono spesso in maniera marcata sull'assetto economico delle parti (donante e donatario). È opportuno quindi, in sede di pianificazione patrimoniale, conoscere la normativa di riferimento per evitare possibili «effetti collaterali».

* L'espressione *de cuius* è una ellissi della locuzione latina «*is de cuius hereditate agitur*» che, tradotta letteralmente, significa «colui della cui eredità si tratta».

Il contratto di donazione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (Art. 769 c.c.)

DONANTE



DONATARIO



Il contratto di donazione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (Art. 769 c.c.).

DONANTE



è colui che compie l'atto di liberalità. La "capacità di donare" è regolata dai principi generali: non possono donare i minori, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapacinaturali.

Le persone giuridiche possono invece donare, purché tale capacità sia ammessa dal loro statuto o dall'atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite.

DONATARIO è colui che riceve l'attribuzione patrimoniale



Tipologie di donazione e requisiti formali

La donazione tipica richiede, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico notarile (art.782 c.c.). Se i beni donati sono mobili, richiede la menzione del loro valore nel corpo dell'atto o in atto a parte. Il donatario deve esprimere la propria accettazione per iscritto nell'atto notarile oppure può esprimerla successivamente in un atto scritto separato e successivo alla donazione. Esempi di figure di donazione sono:

Tipologie di donazione e requisiti formali

La donazione tipica richiede, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico notarile (art.782 c.c.). Se i beni donati sono mobili, richiede la menzione del loro valore nel corpo dell'atto o in atto a parte. Il donatario deve esprimere la propria accettazione per iscritto nell'atto notarile oppure può esprimerla successivamente in un atto scritto separato e successivo alla donazione. Esempi di figure di donazione sono:



Donazion
e
manuale

Si intende donazione di bene mobile di modico valore. In tal caso la forma pubblica è sostituita dalla consegna del bene

Tipologie di donazione e requisiti formali

La donazione tipica richiede, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico notarile (art.782 c.c.). Se i beni donati sono mobili, richiede la menzione del loro valore nel corpo dell'atto o in atto a parte. Il donatario deve esprimere la propria accettazione per iscritto nell'atto notarile oppure può esprimerla successivamente in un atto scritto separato e successivo alla donazione. Esempi di figure di donazione sono:



Donazione manuale

Si intende donazione di bene mobile di modico valore. In tal caso la forma pubblica è sostituita dalla consegna del bene



Donazione indiretta

Si realizza con un mezzo diverso da quello abituale. In altri termini il donante realizza l'effetto della donazione attraverso un negozio giuridico (o una combinazione di negozi) diversi da quello tipico (donazione diretta)

Tipologie di donazione e requisiti formali: donazione indiretta e donazione simulata

Occorre distinguere la donazione indiretta da quella simulata.

Per quest'ultima si intende un negozio in cui si maschera la donazione; un esempio è una «compravendita in assenza di controprestazione».

Di seguito alcuni esempi di donazioni indirette:

cointestazione di strumenti
finanziari o di depositi

rinuncia a diritti reali
o del diritto di comproprietà

remissione di un debito
(rinuncia al proprio credito)

Tipologie di donazione e requisiti formali: donazione indiretta e donazione simulata

Occorre distinguere la donazione indiretta da quella simulata.

Per quest'ultima si intende un negozio in cui si maschera la donazione; un esempio è una «compravendita in assenza di controprestazione».

Di seguito alcuni esempi di donazioni indirette:

cointestazione di strumenti
finanziari o di depositi

rinuncia a diritti reali
o del diritto di proprietà

remissione di un debito
(rinuncia al proprio credito)

pagamento
di un debito altrui

acquisto di beni fatti con
denaro proprio a nome di altri

premio di polizza e/o
contratto a favore di un terzo

«La vendita a prezzo di favore» rappresenta un negozio misto con donazione*, dove tramite il compimento di un unico negozio, si realizzano gli effetti di due o più negozi di cui almeno un effetto è quello tipico della donazione (indiretta)

* in presenza di determinati presupposti (vedi Cass, Sez. II, n.10614 del 23/05/2016)

Donazione con bonifico bancario, trasferimento titoli e/o assegno – 1/2



«Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette ma configura una donazione tipica ad esecuzione diretta...»

Donazione con bonifico bancario, trasferimento titoli e/o assegno – 1/2



«Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette ma configura una donazione tipica ad esecuzione diretta...»

«...ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore».

Cassazione Civile Sezioni Unite: Sentenza n.18725 del 27/07/2017

Donazione con bonifico bancario, trasferimento titoli e/o assegno – 2/2



La motivazione del formalismo richiesto poggia su tre motivazioni:

1. Tutela del donante (consapevolezza del depauperamento del patrimonio);
2. Tutela di interessi di terzi (quali i creditori del donante) e degli eredi del donante;

Donazione con bonifico bancario, trasferimento titoli e/o assegno – 2/2



La motivazione del formalismo richiesto poggia su tre motivazioni:

1. Tutela del donante (consapevolezza del depauperamento del patrimonio);
2. Tutela di interessi di terzi (quali i creditori del donante) e degli eredi del donante;
3. Applicazione di una corretta tassazione dell'atto, evitando una facile elusione dell'imposta di donazione.

Il bonifico non costituisce un negozio giuridico ma è un mero atto materiale privo di causa. Anche il trasferimento gratuito di titoli di credito è riconducibile alla donazione tipica per la quale è richiesto l'atto pubblico

Le donazioni e la collazione

L'art. 737 c.c. dispone che le donazioni (anche quelle indirette) sono soggette a collazione.

Ma cosa si intende per collazione?

È necessaria una premessa...

La divisione ereditaria ha per oggetto, normalmente, il relictum. Nel caso però che esistano eredi legittimari, che siano discendenti o coniuge del de cuius, nel patrimonio da dividere rientrano anche i beni donati ad alcuno di tali coeredi, detti collatizi.



Le donazioni e la collazione



La collazione impone al coniuge ed i ai discendenti, che rivestano la qualità di eredi, di conferire tutto ciò che hanno ricevuto in donazione dal de cuius*.

La collazione è quindi un istituto giuridico attraverso il quale tutti i beni donati agli eredi collatizi vanno ricondotti nella massa dei beni comuni, per poi procedersi alla divisione in proporzione delle rispettive quote legittime o testamentarie.

*con la sola eccezione di quelle donazioni escluse dalla legge o dalla espressa dispensa del donante.

Presupposti per la collazione

È confermato dalla Corte di Cassazione che l'istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunzione che il de cuius consideri le donazioni fatte ad alcuno dei discendenti od al coniuge come una semplice anticipazione (in acconto o a saldo) dell'eredità, e non come una attribuzione preferenziale. Presupposti della collazione sono:




che vi siano più eredi;

Presupposti per la collazione

È confermato dalla Corte di Cassazione che l'istituto della collazione trova il suo fondamento nella presunzione che il de cuius consideri le donazioni fatte ad alcuno dei discendenti od al coniuge come una semplice anticipazione (in acconto o a saldo) dell'eredità, e non come una attribuzione preferenziale. Presupposti della collazione sono:



che vi siano più eredi;



che almeno uno di loro sia stato beneficiario dal de cuius con una donazione;



che non vi sia nella legge, o non sia stata fatta dal de cuius, dispensa della donazione dalla collazione

Soggetti tenuti alla collazione

Solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ne ha radicalmente rafforzato la posizione successoria, il coniuge è divenuto soggetto della collazione ereditaria.

I soggetti tenuti alla collazione sono coloro che:



rivestono la qualità di figlio, di discendente, o di coniuge;



abbiano ricevuto donazioni o assegnazioni soggette a collazione;



assumano la qualità di erede.

Come avviene la collazione

La collazione può avvenire in due modalità:



Per imputazione: si imputa il controvalore del bene donato alla propria porzione di eredità




In natura: il bene oggetto di donazione è conferito «fisicamente» nell'asse ereditario (es. immobile)

Come sottrarsi alla collazione


- La rinuncia alla qualità di erede costituisce l'unica maniera di sottrarsi alla collazione.
- Eliminata la collazione con la rinuncia all'eredità, la donazione resta pienamente valida ed efficace, con il solo limite della intangibilità delle quote di riserva degli altri legittimari.
- Sarebbe quindi logico (anche se non frequente come ci si attenderebbe) che il donatario rinunci all'eredità, ogni qualvolta la donazione ricevuta ecceda il valore della quota ereditaria che gli spetterebbe come erede




Un esempio per comprenderemeglio:



Un esempio per comprenderemeglio:




Un esempio per comprenderemeglio:



| Eredi legittimi | Successione Legittima | Successione Necessaria | |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| | Quote ereditarie | Quota necessaria | Quota Disponibile |
| 2 o più figli (senza coniuge) | 100% (in parti uguali) | 66,67% | 33,33% |

Un esempio per comprenderemeglio:

1° ipotesi: apertura successione legittima, accettazione dell'eredità da parte di Laura e Mattia, Collazione




Gli eredi collatizi sono tenuti alla collazione, pertanto Laura dovrà conferire l'immobile (in natura) nella massa ereditaria o il suo controvalore (imputazione).

Il risultato finale consente a Mattia di ricevere in pieno la sua quota ereditaria del 50% (225.000€)

Un esempio per comprenderemeglio:

2° ipotesi: apertura successione legittima, accettazione dell'eredità da parte di Mattia, rinuncia all'eredità da parte di Laura (che non ha discendenti).



La rinuncia di Laura determina un accrescimento della quota di eredità di Mattia, che dovrà però accontentarsi di 150.000€, non potendo avvantaggiarsi degli effetti della collazione (la quota di legittima di Mattia non è stata lesa)

Oggetto della collazione

Oggetto della collazione è tutto ciò che i collatizi abbiano ricevuto, sia direttamente che indirettamente, per donazione, dal de cuius. Il bene donato potrebbe però essere deteriorato o addirittura perito o, all'opposto, aver subito dei miglioramenti.


È necessario distinguere tali casistiche:



Beni periti o consumati



Beni che hanno goduto di miglioramenti



Beni che hanno subito deterioramenti

Collazione di beni periti o consumati



La cosa perita è soggetta a collazione soltanto nella ipotesi di perimento per causa imputabile al donatario.

Diversa è la consumazione dei beni dei quali si può fare uso solo consumandoli: si effettua, in tal caso, la collazione del valore che tali beni avrebbero avuto al momento dell'apertura della successione

Collazione di beni che hannogoduto di miglioramenti



Le migliorie apportate dal donatario (o anche dal suo acquirente) vanno dedotte nei limiti del loro valore al tempo dell'apertura della successione.

Un approccio analogo trova applicazione con riferimento alle spese straordinarie che non sono imputabili ad una colpa del donatario

Collazione di beni che hannosubito deterioramenti



I deterioramenti successivi alla donazione non vanno considerati, qualora siano imputabili ad una colpa del donatario.

Resta invece irrilevante il normale deterioramento delle cose che con l'uso si deteriorano, il cui valore è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano

Spese rientranti nella collazione

Sono soggette a collazione le spese fatte dal de cuius:



per assegnazioni a causa di matrimonio*



per avviare gli eredi all'esercizio di un'attività produttiva o professionale**



per premi di assicurazioni sulla vita in loro favore



per pagare i debiti degli eredi, sempre che il debito sia effettivamente dell'erede

* escluse però le spese nuziali che non eccedano la misura ordinaria.

** escluse le spese per il mantenimento e l'educazione, e le spese ordinarie per l'istruzione artistica e professionale.

Frutti e interessi dei benidonati



Con riguardo ai frutti e agli interessi dei beni donati essi sono dovuti dal giorno dell'apertura della successione

La dispensa da collazione



La disciplina della collazione è derogabile: l'art. 737 c.c. ammette la dispensa dalla collazione, ed al secondo comma specifica che tale dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

Pertanto qualora una donazione ecceda il limite della disponibile (che sarà possibile conoscere solo all'apertura della successione), la dispensa dalla collazione opera esclusivamente per la parte che tale limite non supera, mentre per la restante parte si tratta di una donazione non dispensata.

Come avvantaggiare il donatario

Esistono due possibili modalità per avvantaggiare il donatario, rispetto ai coeredi necessari:



DISPENSA DALLA COLLAZIONE:

escludere il suo obbligo di conferire quanto ricevuto per donazione ai coeredi collatizi (con l'effetto che della donazione si dovrà tener conto esclusivamente ai fini della riunione fittizia per il calcolo della quota di riserva spettante ad altri)




DISPENSA DALL'IMPUTAZIONE (EX SE):

escludere il suo obbligo di computare quanto ricevuto per donazione nella sua quota di riserva.


(con l'effetto che, in ipotesi, il donatario potrà non solo trattenere quanto ricevuto per donazione, ma «in aggiunta» reclamare la sua quota di riserva)

Un esempio per comprenderemeglio:




Un esempio per comprenderemeglio:

1° ipotesi: apertura successione testamentaria con dispensa delle donazioni dalla collazione, accettazione dell'eredità da parte di Laura e Mattia



Un esempio per comprenderemeglio:

1° ipotesi: apertura successione testamentaria con dispensa delle donazioni dalla collazione, accettazione dell'eredità da parte di Laura e Mattia




La dispensa da collazione non fa venir meno l'imputazione (c.d.ex se) dei 300.000€ donati da Anna a Laura alla quota di eredità spettante a quest'ultima, ovvero 285.000€ (il 50% dell'asse ereditario che ammonta a 570.000€).

Mattia dovrà comunque accontentarsi dei 270.000€ residualiper effetto della dispensa da collazione (in assenza di quest'ultima avrebbe infatti ottenuto i 15.000€ residuali da Laura)


Un esempio per comprenderemeglio:

1° ipotesi: apertura successione testamentaria con dispensa delle donazioni dalla collazione, accettazione dell'eredità da parte di Laura e Mattia




Un esempio per comprenderemeglio:

2° ipotesi: apertura successione testamentaria con dispensa delle donazioni dalla collazione e della imputazione ex se, accettazione dell'eredità da parte di Laura e Mattia



Un esempio per comprenderemeglio:


2° ipotesi: apertura successione testamentaria con dispensa delle donazioni dalla collazione e della imputazione ex se, accettazione dell'eredità da parte di Laura e Mattia



La dispensa da collazione e da imputazione ex se ha il chiaro intento, nel caso di specie, di avvantaggiare Laura. In prima istanza i 270.000 € andrebbero ripartiti in parti uguali tra Laura e Mattia. Questa disposizione testamentaria trova però il suo limite nell'inviolabilità della quota di legittima di Mattia, pari a 190.000 € (ciò che in questo esempio riceverebbe Mattia). Laura riceverà l'intera quota disponibile dell'asse ereditario (pari a 190.000 €: 110.000 € anticipati con la donazione e 80.000 € tramite testamento)

Un esempio per comprenderemeglio:

2° ipotesi: apertura successione testamentaria con dispensa delle donazioni dalla collazione e della imputazione ex se, accettazione dell'eredità da parte di Laura e Mattia



| Caso | Eredi legittimi | Successione Legittima | Successione Necessaria | |
|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | Quote ereditarie | Quota necessaria | Quota Disponibile |
| 1 | Coniuge (senza discendenti, ascendenti e fratelli/sorelle) | 100% | 50% (+ diritto di abitazione) | 50% |
| 2 | Coniuge | 50% (+ diritto di abitazione) | 33,33% (+ diritto di abitazione) | 33,33% |
| | 1 figlio | 50% | 33,33% | |
| 3 | Coniuge | 33,33% (+ diritto di abitazione) | 25% (+ diritto di abitazione) | 25,00% |
| | 2 o più figli | 66,67% (in parti uguali) | 50% (in parti uguali) | |

Quote ereditarie e quoteneccessarie

(1 - con coniuge)

| Caso | Eredi legittimi | Successione Legittima | Successione Necessaria | |
|------|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Quote ereditarie | Quota necessaria | Quota Disponibile |
| 4 | Coniuge (senza discendenti e fratelli/sorelle) | 66,67% (+ diritto di abitazione) | 50% (+ diritto di abitazione) | 25,00% |
| | Ascendente/i | 33,33% | 25% | |
| 5 | Coniuge (senza discendenti e ascendenti) | 66,67% (+ diritto di abitazione) | 50% (+ diritto di abitazione) | 50% |
| | Fratelli/Sorelle | 33,33% (in parti uguali) | - | |
| 6 | Coniuge (senza discendenti) | 66,67% (+ diritto di abitazione) | 50% (+ diritto di abitazione) | 25,00% |
| | Ascendente/i | 25,00% | 25% | |
| | Fratelli/Sorelle | 8,33% (in parti uguali) | - | |

Quote ereditarie e quoteneccessarie

(2 - con coniuge)

| Caso | Eredi legittimi | Successione Legittima | Successione Necessaria | |
|------|---|---------------------------|------------------------|-------------------|
| | | Quote ereditarie | Quota necessaria | Quota Disponibile |
| 7 | 1 figlio (senza coniuge) | 100% | 50,00% | 50,00% |
| 8 | 2 o più figli (senza coniuge) | 100% (in parti uguali) | 66,67% | 33,33% |
| 9 | Ascendenti di pari grado (senza figli, senza coniuge e senza fratelli/sorelle) | 100% (in parti uguali) | 33,33% | 66,67% |
| 10 | Ascendenti di pari grado (senza figli, senza coniuge e senza fratelli/sorelle) | 50% (in parti uguali) | 33,33% | 66,67% |
| | Fratelli e/o Sorelle | 50% (in parti uguali) | - | |
| 11 | Fratelli/Sorelle (senza coniuge, discendenti, ascendenti) | 100% (in parti uguali) | - | 100,00% |

Quote ereditarie e quoteneccessarie

(3 - senza coniuge)

| Caso | Eredi legittimi | Successione Legittima | Successione Necessaria | |
|------|---|--|------------------------|-------------------|
| | | Quote ereditarie | Quota necessaria | Quota Disponibile |
| 12 | Parenti fino al VI° Grado (senza coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli/sorelle) | 100% (in parti uguali ai parenti di grado più prossimo) | - | 100,00% |
| 13 | Senza coniuge e parenti di grado inferiore o uguale al VI | 100% allo Stato | - | 100,00% |

Quote ereditarie e quoteneccessarie

(4 - senza coniuge)

Donazioni e asse ereditario

Abbiamo già dimostrato, attraverso la rappresentazione degli effetti giuridici della collazione, come la materia delle donazioni può determinare problemi di ordine successorio.

Anche in caso di dispensa delle donazioni dalla collazione (da parte del testatore donante) o di rinuncia all'eredità del donatario «collatizio», le donazioni, rientrando nella composizione dell'asse ereditario, possono risultare lesive di una o più quote di riserva degli eredi necessari.

Agli eredi necessari, qualora pretermessi o lesi nella loro quota di legittima, possono tentare il reintegro della suddetta quota attraverso la c.d. azione di riduzione



L'azione di riduzione

La riduzione è un'azione personale che rende inefficaci le donazioni o le disposizioni testamentarie compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario, quindi in violazione della quota di riserva a lui spettante ex lege.

L'azione di riduzione si caratterizza per una triplice impugnativa, a seconda della fase e dei soggetti nei confronti dei quali viene esperita:

L'azione di riduzione

La riduzione è un'azione personale che rende inefficaci le donazioni o le disposizioni testamentarie compiute dal de cuius in pregiudizio delle ragioni del legittimario, quindi in violazione della quota di riserva a lui spettante ex lege.

L'azione di riduzione si caratterizza per una triplice impugnativa, a seconda della fase e dei soggetti nei confronti dei quali viene esperita:



azione di riduzione in senso stretto



azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte



azione di restituzione promossa contro gli eventuali terzi subacquirenti

L'azione di riduzione in senso stretto

L'azione di riduzione, che può essere esperita solo dagli eredi legittimari, ha ad oggetto la disposizione liberale, ovvero:

- **la donazione**
- **l'istituzione d'erede**
- **il legato**

Ciò avviene in base a principi civilistici (artt. 558 e 559 c.c.), in base ai quali:



L'azione di riduzione in senso stretto



Preliminarmente si riducono le disposizioni testamentarie

Successivamente si riduce l'ultima donazione effettuata

L'azione di riduzione in senso stretto



Preliminarmente si riducono le disposizioni testamentarie

Successivamente si riduce l'ultima donazione effettuata

Solo dopo si risale, via, via alle donazioni anteriori...

...fino alla ricostruzione della quota di riserva

L'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, totale o parziale, a seconda dell'entità della lesione, delle disposizioni citate, in quanto eccedenti la quota disponibile

L'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte



L'azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, in caso di esito positivo dell'azione di riduzione, consente di far effettivamente recuperare al legittimario le attività che si trovassero ancora nel patrimonio dei soggetti beneficiari

L'azione di restituzione contro i terzi sub-acquirenti



L'azione di restituzione promossa contro gli eventuali terzi sub-acquirenti può essere esperita nel caso di eventuale alienazione dei cespiti oggetto delle disposizioni lesive a terzi. Tale azione ha finalità di recupero, ma si rivolge a terzi sub-acquirenti aventi causa dal soggetto beneficiario.

Ciò fa emergere la peculiare forza dell'azione di riduzione, valevole cioè anche al di fuori dell'ambito dei soggetti direttamente interessati dal fenomeno successorio e da un diretto legame con il de cuius.

L'azione recuperatoria nei confronti del terzo è subordinata alla situazione di incapacità del donatario, come confermato nella Sentenza 5042 del 2011 dalla Sezione II della Corte di Cassazione

La prescrizione dell'azione di riduzione



L'azione di riduzione è soggetta alla prescrizione ordinaria di 10 anni

Tale termine di prescrizione decorre dalla data di apertura della successione

L'azione di riduzione può estinguersi, oltre che per prescrizione, anche per rinuncia del legittimario. L'avente diritto alla quota di legittima, infatti, una volta intervenuta la morte del donante, può rinunciare ad intraprendere l'eventuale azione di riduzione

La prescrizione dell'azione di restituzione



L'azione di restituzione conseguente all'azione di riduzione può essere esperita dal legittimario leso o escluso solo se non sono decorsi 20anni* dalla donazione.

Qualora i 20 anni siano invece trascorsi, non vi è alcun rimedio per il legittimario vittorioso nell'azione di riduzione, se il patrimonio del donatario è incapiente per soddisfare i crediti del legittimario stesso

* Il termine ventennale è stato introdotto con la L. 80/2005 in vigore dal 15 maggio 2005.

La prescrizione dell'azione di restituzione



Nel caso in cui l'azione di riduzione fosse esperita dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione e il bene venisse recuperato, le ipoteche e i pesi (ad es. l'usufrutto) resterebbero efficaci, fermo però restando "l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni"

Se, invece, l'azione di riduzione fosse stata esperita entro 20 anni dalla donazione e fosse risultata vittoriosa, il bene recuperato dal legittimario rimarrebbe libero da pesi e ipoteche

Sospensione della prescrizione dell'azione di restituzione

Per evitare che il termine di 20 anni dalla donazione non pregiudichi i diritti degli eredi legittimari del donante e la prescrizione sia quindi sospesa, è consentita al coniuge e ai parenti in linea retta* la c.d. opposizione stragiudiziale alla donazione:



essi possono infatti notificare al donatario e ai suoi aventi causa e trascrivere nei pubblici registri un atto stragiudiziale** di opposizione alla donazione

In tale modo è sospeso il termine ventennale previsto per la donazione




L'opposizione perde effetto se non viene rinnovata prima che siano trascorsi 20 anni

*Art. 563 c.c., come modificato dalla L. 80/2005.


** Cioè non proposto avanti al giudice.

Un esempio per comprenderemeglio:




Un esempio per comprenderemeglio:

1° ipotesi: apertura successione testamentaria con dispensa da collazione e imputazione ex se delle donazioni



Un esempio per comprenderemeglio:

2° ipotesi: apertura successione legittima, rinuncia all'eredità da parte di Laura e accettazione da parte di Mattia




Attraverso la riunione fittizia dell'asse ereditario è possibile calcolare la quota di riserva spettante a Mattia, pari a 110.000 €. I 30.000 € che riceverebbe in prima istanza non sono sufficienti a colmarla, pertanto potrà esperire l'azione di riduzione nei confronti di Laura al fine di ottenere gli 80.000 € necessari per il reintegro della sua quota di legittima.

Esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, in caso di inadempimento di Laura, potrà procedere con l'azione di restituzione dell'immobile

Un esempio per comprenderemeglio:

2° ipotesi: apertura successione legittima, rinuncia all'eredità da parte di Laura e accettazione da parte di Mattia



Differenze tra collazione e riduzione

Mentre la dispensa dalla «collazione» agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dalla «imputazione ex se» sposta il limite che la legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius.



La collazione è nettamente distinta dall'azione di riduzione. Infatti la collazione mira ad assicurare tra i discendenti ed il coniuge del de cuius la parità di trattamento, mentre la riduzione ha lo scopo di rendere inefficaci le liberalità del de cuius che abbiano leso il diritto del legittimario in modo da reintegrare la quota di riserva

Differenze tra collazione e riduzione

Mentre la dispensa dalla «collazione» agisce nei rapporti tra coeredi, la dispensa dalla «imputazione ex se» sposta il limite che la legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius.



La collazione è nettamente distinta dall'azione di riduzione. Infatti la collazione mira ad assicurare tra i discendenti ed il coniuge del de cuius la parità di trattamento, mentre la riduzione ha lo scopo di rendere inefficaci le liberalità del de cuius che abbiano leso il diritto del legittimario in modo da reintegrare la quota di riserva.

Mentre la collazione sacrifica solo i donatari che siano anche coeredi discendenti o coniuge, senza proteggere il legittimario come tale, l'azione di riduzione tende a reintegrare la quota di legittima anche con il sacrificio del donatario non erede e non discendente (o coniuge)

Tasse di donazione: le aliquote

L'imposta di donazione è dovuta dai beneficiari della stessa secondo le medesime disposizioni previste per l'imposta sulle successioni e con le stesse franchigie:

| Tipologia di donatario | Franchigia* (per ciascun donatario) | Aliquota Fiscale | Immobili |
|--|--|---------------------|---|
| Coniuge e parenti in linea retta (discendenti e ascendenti) | 1.000.000 € | 4% | Imposta Ipotecaria: 2% (50,00 € se si tratta di prima casa); Imposta Catastale: 1% (50,00 € se si tratta di prima casa); |
| Fratelli e Sorelle | 100.000 € | 6% | |
| Altri parenti fino al IV° grado Affini fino al III° grado | Non prevista | 6% | |
| Altri (compresi conviventi more uxorio) | Non prevista | 8% | |

N.B. Se a beneficiare della donazione è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Il notaio che si occupa della redazione dell'atto di donazione provvede anche al versamento delle imposte eventualmente dovute, cui vanno in ogni caso sommati 200 euro d'imposta di registro necessari alla registrazioni dell'atto di donazione.

(*) Con riferimento alla franchigia l'aliquota prevista si applica sulla quota eccedente

Definizione di «coacervo»



Art. 8 D.Lgs. n. 346/1990:

«Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario»

Definizione di «coacervo»



Art. 8 D.Lgs. n. 346/1990:

«Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario».

Il sistema della «riunione fittizia» nella massa ereditaria dei beni donati (c.d. coacervo del relictum col donatum), operava in funzione antielusiva, per evitare che il compendio ereditario venisse sottratto all'imposizione progressiva mediante preordinate donazioni in vita da parte del de cuius

Disapplicazione del «coacervo»?

Le aliquote di legge sono ora differenziate in funzione del rapporto di parentela e non si determinano più sull'ammontare crescente del compendio ereditario. Ciò significa che non residua più alcuna ratio antielusiva.

Successivamente al D.Lgs. n. 346/1990:



La Legge 383/2001 ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni

Disapplicazione del «coacervo»?

Le aliquote di legge sono ora differenziate in funzione del rapporto di parentela e non si determinano più sull'ammontare crescente del compendio ereditario. Ciò significa che non residua più alcuna ratio antielusiva.

Successivamente al D.Lgs. n. 346/1990:



La Legge 383/2001 ha soppresso l'imposta sulle successioni e donazioni;



La Legge 286/2006 ha reintrodotta le imposte sulle successioni e donazioni, abrogando espressamente i commi dell'art.7 (fino al 2 quater) del D.Lgs. n.346/1990 che costituiva il riferimento imprescindibile dell'art. 8 dello stesso Decreto.

A sostegno dell'abrogazione del coacervo vi sono plurimi e convergenti precedenti giurisprudenziali di legittimità
(Cass. nn. 26050/2016, 24940/2016, 12779/2018, 758/2019)

La Legge 55/2006

La Legge 55/2006 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un nuovo strumento denominato «patto di famiglia» (artt. 768-bis - 768-octies), per consentire il passaggio generazionale dell'attività di impresa, derogando ad alcune norme e principi fondamentali degli istituti successori

La Legge 55/2006

| 458 c.c., vecchio TESTO | 458 c.c., NUOVO TESTO |
|--|--|
| <p>Art. 458 Divieto di patti successori</p> <p>È nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.</p> <p>È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi</p> | <p>Art. 458 Divieto di patti successori</p> <p>Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.</p> <p>È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi</p> |

La Legge 55/2006 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un nuovo strumento denominato «patto di famiglia» (artt. 768-bis - 768-octies), per consentire il passaggio generazionale dell'attività di impresa, derogando ad alcune norme e principi fondamentali degli istituti successori

La Legge 55/2006



La Legge 55/2006 è stata introdotta per consentire agli imprenditori di garantire una successione certa nell'interesse dell'azienda, attraverso la liceità di accordi diretti a regolamentare la successione dell'imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni societarie

Il patto di famiglia



«È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti» (art. 768-bis c.c.).

«Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti (...) quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione» (art. 768-quater c.c.)

Il patto di famiglia

Il patto di famiglia quindi:

-  produce effetti traslativi immediati e definitivi, non collegati all'apertura della successione
-  l'oggetto del contratto è determinato con riferimento al momento della relativa stipula, essendo irrilevanti successive modifiche nella consistenza o nel valore dei beni attribuiti
-  i beneficiari delle attribuzioni patrimoniali sono individuati con riguardo al momento in cui il patto si perfeziona, e non con riferimento al momento dell'apertura della successione

L'oggetto del patto di famiglia

La disciplina del patto di famiglia è finalizzata a garantire la continuità nella gestione delle imprese a base familiare. Pertanto può riguardare:



le azioni o le quote di società di capitali dimaggioranza;




le partecipazioni sociali che, per loro natura, assicurano un potere di gestione in capo al relativo titolare;




la nuda proprietà delle partecipazioni sociali.

I soggetti del patto di famiglia


I Soggetti del patto di famiglia sono:



Disponente (imprenditore o titolare di partecipazioni sociali):
Titolare dell'azienda o di un ramo di essa



Discendenti assegnatari: Soggetti ai quali è trasferita l'azienda
o la partecipazione societaria (possono essere solo i discendenti del disponente)



Altri legittimari non assegnatari: Soggetti che sarebbero eredi
legittimari all'apertura della successione
(partecipazione richiesta col fine di tacitare, salvo rinuncia,
i loro diritti di legittima sui beni trasferiti)

I diritti dei legittimari non assegnatari

La liquidazione dei legittimari non assegnatari può avvenire col medesimo contratto o con un contratto successivo che sia espressamente dichiarato collegato al primo. Per la determinazione del valore dei diritti da liquidare in capo ai legittimari di riferimento unicamente al valore di quanto trasferito col patto di famiglia.

Tale valore è determinato di comune accordo tra le parti o con l'ausilio di una perizia (che sarebbe opportuno allegare al patto).

Gli assegnatari possono rinunciare in tutto o in parte alla liquidazione.

I diritti dei legittimari non assegnatari

La liquidazione dei legittimari non assegnatari può avvenire col medesimo contratto o con un contratto successivo che sia espressamente dichiarato collegato al primo. Per la determinazione del valore dei diritti da liquidare in capo ai legittimari di riferimento unicamente al valore di quanto trasferito col patto di famiglia.

Tale valore è determinato di comune accordo tra le parti o con l'ausilio di una perizia (che sarebbe opportuno allegare al patto).

Gli assegnatari possono rinunciare in tutto o in parte alla liquidazione.



La liquidazione dei legittimari non assegnatari resta in carico al soggetto assegnatario.


La liquidazione effettuata dal disponente si configurerebbe come liberalità estranea al patto di famiglia e soggetta quindi, una volta apertasi la successione, agli effetti della collazione e della riduzione

Trattamento fiscale trasferimento aziende

La normativa fiscale italiana prevede che non siano soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di quote sociali effettuati, anche tramite i patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge, a condizione che, nel caso di società di capitali:



gli aventi causa detengano il controllo della società partecipata per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (requisito da attestare con apposita dichiarazione, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione).



il trasferimento di partecipazioni consenta agli aventi causa (discendenti o coniuge) di acquisire oppure integrare il controllo (Circolare 3/E/2008 dell'AdE). Quando si tratta di cessione a più eredi della quota di controllo, l'esenzione si avrebbe solo in caso di cessione di comproprietà!

Trattamento fiscale trasferimento aziende



Per le società di persone (o quote di società di persone) non vi sono limitazioni quantitative di nessun tipo, poiché, indipendentemente dalla percentuale oggetto di successione o donazione ed in presenza degli altri requisiti richiesti (i beneficiari siano i discendenti e/o il coniuge), l'esclusione dall'imposta spetta in ogni caso

Un esempio per capire meglio



La società Lattanzi calzature Srl, fondata nel 1971 dal Sig. Pierluigi Lattanzi (Classe 1950), è arrivata a fatturare, grazie al suo talento e all'esclusività della sua produzione oltre 7 milioni di euro nel 2019.

Da semplice bottega la Lattanzi Srl è divenuta nel corso degli anni un'azienda con 24 dipendenti, con punti vendita esclusivi a Roma, Milano, Parigi, Londra, New York e Tokio.

Nel 2002 è entrato a far parte dell'azienda il primogenito di Pierluigi, Marco, il quale è stato determinante nell'ampliamento del mercato estero, che da solo impegna il 90% della produzione. Oggi Pierluigi copre l'incarico di direttore commerciale dell'azienda.

Il punto di forza della Lattanzi calzature è legato alla qualità del prodotto, lavorato interamente a mano e che consente di puntare su una fascia ristretta, ma fidelizzata, di clientela amante del lusso (Lattanzi è considerato un brand extra lusso marchigiano nello specifico settore della calzatura da uomo)

Un esempio per capire meglio

Diversi competitor di spessore hanno più volte manifestato interesse per la Lattanzi Calzature Srl, ma Pierluigi non ha mai ceduto alcuna quota (il 98% delle quote della SRL sono tuttora detenute da Pierluigi, mentre il 2% era stato da lui donato nel 1995 alla moglie Carla, con cui è sposato in regime di separazione dei beni).



Pierluigi e Carla hanno, oltre al figlio Marco, oggi 42-enne, una seconda figlia di nome Roberta, oggi 38-enne. Roberta, laureatasi in medicina, si è trasferita a Zurigo, in Svizzera, dopo aver sposato l'immobiliarista Philipp Känel nel 2011.

Ora che è tempo di passare la mano Pierluigi vorrebbe che il valore della sua azienda non si disperdesse. Vorrebbe inoltre conservare un flusso di reddito coerente con il suo tenore di vita.

Per gestire il passaggio generazionale occorre provvedere a una stima del suo patrimonio

Un esempio per capire meglio

Alla luce del settore di operatività, del fatturato, della redditività e dell'assetto patrimoniale (gli immobili d'impresa a uso industriale del valore complessivo di circa 3 milioni €, gli uffici e i debiti esposti in bilancio), il suo commercialista ha valutato l'impresa di famiglia 8 milioni di euro.



Tra gli immobili di proprietà di Pierluigi si segnala la villa di residenza, il cui valore è stimato in non meno di 1,2 milioni di euro, 5 appartamenti a Milano valutati complessivamente 2,9 milioni di euro e una villetta a Numana, con un valore di stima pari a 400.000 euro, quest'ultima cointestata con la moglie Carla.

Per quanto concerne il patrimonio finanziario, Pierluigi e Carla dispongono di un conto cointestato con giacenza pari a 800.000 euro.

Pierluigi inoltre possiede attività finanziarie per un controvalore di circa 2.300.000 presso due differenti banche

Un esempio per capire meglio

Pierluigi desidera ripartire in modo molto simile il valore del patrimonio tra i due figli.

Naturalmente deve essere rispettata la normativa e minimizzato il carico fiscale. La continuità aziendale è al contempo di fondamentale importanza. Quali soluzioni si possono proporre?

Un esempio per comprenderemeglio:

Asse ereditario: 15.000.000 €



Patrimonio Aziendale:

8.000.000 €



Patrimonio Immobiliare:

4.300.000 €


1.200.000 € + 2.900.000 € + ½ (400.000 €)



Patrimonio Finanziario:

2.700.000 €

2.300.000 € + ½ (800.000 €)



Un esempio per comprenderemeglio:

| Eredi legittimi | Successione Legittima | Successione Necessaria | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Quote ereditarie | Quota necessaria | Quota Disponibile |
| Coniuge | 33,33% (+ diritto di abitazione) | 25% (+ diritto di abitazione) | 25,00% |
| 2 o più figli | 66,67% (in parti uguali) | 50% (in parti uguali) | |

Un esempio per comprenderemeglio:

Asse ereditario: 15.000.000 €



Patrimonio Aziendale:

8.000.000 €



Patrimonio Immobiliare:

4.300.000 €


1.200.000 € + 2.900.000 € + ½ (400.000 €)



Patrimonio Finanziario:

2.700.000 €

2.300.000 € + ½ (800.000 €)



Pierluigi



Carla



Marco



Roberta



Un esempio per comprenderemeglio:



Con l'applicazione della Legge 55/2006 c.d. "Patto di Famiglia", la nuda proprietà delle quote societarie possono essere trasferite tutte a Marco – che deterrebbe così il 100% – a un valore accettato anche da Roberta, pari a circa 8 milioni di euro. In tal modo si ottiene anche il beneficio dell'esenzione dall'imposta di successione. Per rispettare la normativa, è necessario che Marco le "risarcisca" a Roberta per la quota di eredità di pertinenza, cosa che non può essere fatta dal padre, pena il rischio che un domani tale atto possa essere impugnato (con azione di riduzione) da parte di Roberta.

Per il calcolo della liquidazione di Roberta si dovrà applicare la quota spettante a titolo di legittima se, al momento della stipula del patto di famiglia, si aprisse la successione del disponente Pierluigi.

Nel caso specifico, il valore da risarcire a Roberta è circa 2 milioni di euro (25% di 8 milioni €).

A tal fine l'impresa scorpora, mediante scissione, parte degli immobili, per un valore peritale di circa 2 milioni €, creando una Newco immobiliare che Marco dona a Roberta. La Newco ha un contratto ventennale con la società industriale, non rescindibile da parte della Newco, che garantisca un rendimento annuo di 50/60.000 €: Roberta otterrebbe così una rendita «certa».